

Benevento, 24/02/2017

Prot. n. 02/Seg/2017

**Al Direttore Generale dott. Franklin Picker**  
**Al Direttore Sanitario dott. Vincenzo D'Alterio**  
**Al Dirigente UOC Prevenzione dott. Tommaso Zerella**  
**Al Dirigente Area Personale dott. Claudio Campanelli**  
**Al Dirigente Settore Veterinario Regione Campania dott. Paolo Sarnelli**

**Oggetto: richiesta annullamento, in via di autotutela, della Determinazione Dirigenziale n. 26 del 03/02/2017**

Nell'interesse degli Specialisti Ambulatoriali – Medici Veterinari con contratto di lavoro a tempo determinato, il sottoscritto Sindacato impugna e contesta la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 03/02/2017 con la quale l'U.O.C. Gestione Personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha proceduto alla immissione in servizio del Dott. Pasqualino Castagliuolo – Veterinario Dirigente – mediante “SCORRIMENTO GRADUATORIA EX DELIBERA N. 525/06”, perché palesemente ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, non si applica alle amministrazioni sanitarie in quanto tali enti non rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La norma generale di cui all'art. 35 del Testo Unico del pubblico impiego (D.lgs 165/2001 cit.) che sancisce la validità triennale delle graduatorie del pubblico impiego, così come modificata ed integrata dalle numerose proroghe avvenute nel corso degli anni, va combinata con le norme con le quali il legislatore (v. D.L. n. 1/2013) ha disposto la proroga della validità di tutte le graduatorie dei

## Segreteria Provinciale di Benevento

concorsi pubblici. In tali ultime norme il legislatore ha, però, specificato che le stesse sono valide solo ed esclusivamente per le “*amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni*”. E’, dunque pacifico che **tra queste ultime amministrazioni non rientrano anche le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale**, che sono sì tenuti al risparmio di spesa, ma non sono assoggettati da “*puntuali vincoli assunzionali intesi in termini numerici*”.

**La conseguenza è che non essendo applicabile nei confronti di tali aziende ed enti il regime di proroga delle graduatorie previsto per le amministrazioni pubbliche, la graduatoria ex delibera n. 525/2006 (dalla quale si è attinto per l’assunzione del Dott. Pasqualino Castagliuolo) è abbondantemente scaduta.**

Principi ribaditi nella recentissima sentenza del TAR Toscana, Sez. I, del 7 febbraio 2017, n. 189. Premesso quanto innanzi e tenuto conto del sacrosanto diritto dei lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale, che da anni garantiscono la continuità nella erogazione delle prestazioni sanitarie, di essere stabilizzati ed in ottemperanza al Dpcm per i precari della sanità voluto fortemente dal Ministro Lorenzin, questo Sindacato

**chiede**

che, previo annullamento, in via di autotutela, della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 26 del 03/02/2017, l’Azienda Sanitaria Locale in indirizzo voglia attivare immediatamente le procedure previste per legge per la stabilizzazione del personale precario nella Specialistica Ambulatoriale Medici Veterinari.

**Il Segretario Provinciale**  
**dott. Maurizio Iazeolla**  
[iazeolla@sumaiweb.it](mailto:iazeolla@sumaiweb.it)  
[maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it](mailto:maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it)

